

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso

STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci del 24.03.2014.

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione e durata

1.- E' costituita, con sede legale a Treviso, Via del Mozzato 9 (presso lo Studio Commercialistico Di Muro) e la sede operativa in Treviso, Via Marchesan 11a, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di TREVISO." con sigla "CAI - Sezione di TREVISO.", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Veneto del Club Alpino Italiano - CAI VENETO.

2.- L'Associazione, fondata nel 1909, ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

1.- L'Associazione, senza scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità; uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi e funzioni

1.- L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle trivenete e la tutela del loro ambiente naturale.

2.- Per conseguire tali scopi, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a pubblicare monografie e periodici sezionali dei quali è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, l'archivio fotografico e cartografico e costituire una dotazione di materiale tecnico e didattico.

3.- Per il raggiungimento di detti scopi l'Associazione si avvale dei mezzi ritenuti più idonei nei limiti della propria zona di azione e di influenza, anche collaborando con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo.

4.- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – Locali sede

1.- Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Categorie di Soci

1.- Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso

STATUTO

2.- Partecipano alla attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

3.- Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

1.- Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo; se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

2.- Il Consiglio Direttivo decide con giudizio insindacabile sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

3.- Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione e lo Statuto, il Regolamento Generale e gli altri ordinamenti del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Quota associativa

1.- Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

2.- Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

3.- Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Il socio moroso può essere reintegrato con successivo pagamento entro l'anno, senza diritto in tal caso alle pubblicazioni arretrate.

4.- Si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione ma senza diritto alle pubblicazioni arretrate, previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 – Durata del rapporto sociale

1.- La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

2.- Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

3.- Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di Socio

1.- La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

1.- Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può proporre la radiazione ai sensi del Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 11 - Ricorsi

1.- In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Proviviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 12 – Organi della Sezione

1.- Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso

STATUTO

- il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – Assemblea

1.- L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

2.- L'Assemblea:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti ed i Delegati alle Assemblee dei Delegati del Club Alpino Italiano, sia nazionali che regionali o interregionali, nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto.

Art. 14 – Convocazione

1.- L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

2.- L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno un decimo dei soci maggiorenni della Sezione.

3.- La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e nell'albo sociale. Esso verrà spedito ai soci, anche per posta ordinaria, o per e-mail, o per fax, o per SMS, almeno venti giorni prima dell'adunanza. L'avviso inviato ai soci ordinari si intende recapitato anche ai soci familiari. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il luogo, giorno ed ora della convocazione; nel caso di nomine porta i nomi degli uscenti. L'avviso verrà inoltre pubblicato nel sito internet della Sezione.

Art. 15 – Partecipazione

1.- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 16 - Elezione alle cariche sociali

1.- Le proposte di candidature sono libere. Sono avanzate dall'interessato o da altri entro il termine riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2.- Il Consiglio Direttivo predispose quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati disposti in ordine alfabetico, predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione.

3.- Il voto è espresso dagli aventi diritto:

- a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri: la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
- b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo deve individuare, senza possibilità di dubbio, il socio che si intende votare.

4.- Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena la nullità della scheda votata.

5.- La votazione può essere effettuata o nella sede sociale, nelle ore fissate nell'avviso di convocazione, oppure durante l'Assemblea, dalla sua apertura alla chiusura delle votazioni. La consegna della scheda è sorvegliata nella sede sociale durante l'orario di votazione da un seggio composto da un Consigliere, o da un Revisore dei conti e da due soci nominati dal Consiglio Direttivo, che non siano candidati alle elezioni; durante l'Assemblea dagli scrutatori nominati dall'Assemblea stessa.

6.- Un'unica urna sigillata e custodita dai componenti del seggio fino all'apertura dell'Assemblea, e dagli Scrutatori successivamente, raccoglie le schede votate.

7.- Gli scrutini vengono effettuati, se possibile, durante l'Assemblea, oppure nella sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea.

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso

STATUTO

8.- Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza.

9.- Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

10.- È escluso dal procedimento di elezione alle cariche sociali ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Art. 17 – Presidente, Segretario e Scrutatori dell'Assemblea

1.- L'Assemblea nomina, fra i soci non candidati alle elezioni, un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

1.- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum

1.- Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto e non acquistano efficacia se non dopo approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

2.- Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

3.- La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

5.- Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Composizioni e funzioni

1.- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone del Presidente e di dodici Consiglieri.

2.- Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

3.- Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o scioglimento di nuove sottosezioni;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole; ne nomina i componenti e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Art. 21 - Nomine

1.- Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere, il Segretario ed il Vice Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 22 - Durata e scioglimento.-

1.- Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una prima volta nella stessa carica e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

2.- Il Presidente decade dalla carica dopo i tre anni; i Consiglieri invece si rinnovano, ove d'uopo mediante sorteggio, alternativamente in ragione di quattro per ciascun anno.

3.- Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

4.- Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

5.- In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Convocazioni e validità

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso

STATUTO

- 1.- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o dal consigliere anziano, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso inoltrato via posta elettronica, fax o lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
- 2.- Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Revisori dei Conti. Il Presidente può invitare gli ispettori dei rifugi, i responsabili delle varie attività, i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i Soci che fanno parte degli Organi centrali e regionali del C.A.I. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
- 3.- Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i Soci, salvo i casi in cui debbano essere discussi fatti e comportamenti specifici di singole persone.
- 4.- Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I.
- 5.- Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza, per tutta la loro durata, della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede.
- 6.- All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
- 7.- I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o dal Vice Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie o anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 24 – Compiti del Presidente

- 1.- Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
 - presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
 - pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
- 2.- Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve avere maturato l'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

VICE PRESIDENTE

Art. 25 – Compiti del Vicepresidente

- 1.- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza anche di questo lo sostituisce il Consigliere più anziano di iscrizione alla Associazione.

PRESIDENZA SEZIONALE

Art. 26. – Presidenza sezionale

- 1.- La Presidenza sezionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da due consiglieri, dal Segretario e dal Tesoriere e delibera, a richiesta del Presidente, o di chi ne fa le veci, nei casi di urgenza; il Presidente ne riferisce al Consiglio Direttivo, nella sua prima successiva riunione, per la ratifica. Qualora il Segretario ed il Tesoriere siano soci esterni al Consiglio Direttivo, essi non hanno diritto al voto.

TESORIERE

Art. 27 – Compiti del Tesoriere

- 1.- Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

SEGRETARIO

Art. 28 – Compiti del Segretario

- 1.- Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. Può firmare i mandati di pagamento unitamente al Presidente, in assenza o impedimento del Tesoriere.
- 2.- Il Vice Segretario subentra nelle funzioni del Segretario in caso di sua assenza o impedimento.

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso

STATUTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 – Composizione, durata, compiti

1.- Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

2.- I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto a chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Essi assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

3.- E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la vigilanza sul rispetto dell'ordinamento sezionale;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

DELEGATI

Art. 30. – Delegati

I Delegati rappresentano col Presidente l'Associazione alle Assemblee dei Delegati. Essi sono eletti annualmente dall'Assemblea sezionale dei Soci a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 31 – Condizioni di eleggibilità

1.- Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto. Essi devono presentare un documento sottoscritto in cui dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi dell'organo sociale a cui sono candidati e indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

2.- Tutte le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento dell'attività, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo. La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

3.- Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V INCARICHI, ORGANI TECNICI, SCUOLE, GRUPPI

Art. 32 – Incarichi

1.- Il Consiglio Direttivo nomina annualmente gli Ispettori dei rifugi dell'Associazione.

2.- In casi particolari può conferire altri incarichi a soci aventi specifiche e riconosciute esperienze.

Art. 33 – Organi tecnici, scuole, gruppi

1.- Allo scopo di favorire e svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali, il Consiglio Direttivo costituisce organi tecnici operativi e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal Consiglio Direttivo, che ne riferisce all'Assemblea dei Soci. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso

STATUTO

dagli omologhi organi tecnici operativi e scuole centrali e territoriali, in base agli ordinamenti della struttura centrale e periferica del CAI.

3.- Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, che operano sulla base di un incarico fiduciario, che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato, allo scopo di effettuare studi, ricerche o fornire supporto tecnico al Consiglio Direttivo in particolari materie.

4.- Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali organi tecnici centrali e territoriali di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 34 – Costituzione

1.- Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni.

2.- La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alle Assemblee dei delegati del C.A.I. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

3.- La Sottosezione ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Patrimonio

1.- Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

2.- Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali;
- dai contributi di Soci ed enti pubblici;
- da altre donazioni, proventi o lasciti.

3.- I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I titoli di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Vice Presidente congiuntamente al Tesoriere o al Segretario.

4.- I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

Art. 36 – Esercizio sociale

1.- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 37 – Scioglimento della Sezione e della Sottosezione

2.- In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale di appartenenza.

3.- In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 38 – Tentativo di conciliazione

Club Alpino Italiano - Sezione di Treviso

STATUTO

1.- La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 39 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano.

1.- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sezionale si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.

2.- Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.

3.- L'adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del C.A.I. E' adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera, da portare in approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

4.- Per il cambiamento di residenza o domicilio della sede legale e/o operativa, non è obbligatoria l'approvazione dell'Assemblea dei soci, ma è sufficiente l'approvazione del Consiglio Direttivo sezionale.